



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

ARES 118
Via Portuense, 240
ESTERNO USCITA
N.: 0015237/2015
Del: 16/12/2015 08:21:51



REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

UOC Provveditorato, ABS, Attrezzature, Economato

Via Portuense, 240 – 00149 Roma

Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335

E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it

OGGETTO: Fornitura di n. 86 ambulanze di soccorso configurate secondo il più alto standard tecnologico. Gara a procedura ristretta a termini ridotti ai sensi dell'art. 55 del D.Lvo 12.04.2006, n. 163 e per motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 70 comma 11 lett.a) e b) dello stesso decreto - da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lvo n. 163/2006 e con previsione di apposita clausola contrattuale sugli atti di gara nei limiti dell'importo di € 5.607.200,00 IVA non compresa pari € 6.840.848,00 IVA compresa - suddivisa in 10 lotti da aggiudicare in ragione della ottenuta assegnazione dei fondi ex art. 20 L. 67/88 a valere sulla III Fase nell'ambito del Programma per l'adeguamento della Rete di emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario approvato con DCA U00346 del 22.7.2015. CHIARIMENTI

A richiesta dei concorrenti si forniscono i seguenti chiarimenti:

DOMANDA:

PREMESSO CHE:

L'art. 12 del Capitolato di cui alla gara in oggetto prevede, in particolare al comma 3, che: *"il Fornitore è obbligato altresì a stipulare, a richiesta di ARES118 e con decorrenza dalla data di emissione del primo dei Verbali redatti ai sensi del precedente art. 9, una polizza indennitaria di durata paria 24 mesi ovvero al maggior tempo offerto dal Fornitore nella sua Offerta a copertura degli obblighi di garanzia di cui al precedente art.10. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore di ARES118 non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consenti ed autorizzazioni di qualunque specie. Pertanto, la polizza dovrà provvedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ARES118, il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20% del valore di contratto. Resta espressamente inteso che la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo è subordinato all'accensione della polizza di cui al presente comma".*

Il richiamo contenuto nel predetto art. 12 agli artt. 9 e 10 del Capitolato, va inteso, pena la mancanza di significato della disposizione in esame agli artt. 8 e 9 del Capitolato stesso, i quali prevedono appunto, letti in combinato disposto, che dalla

5



data del verbale di collaudo (previsto dall'art. 8) il fornitore è tenuto all'obbligo di garanzia (prevista dall'art. 9)?

L'art. 12 del Capitolato prevede sostanzialmente che il fornitore debba: (i) prestare, all'atto dell'aggiudicazione definitiva, la cauzione definitiva pari al 10% e (ii) munirsi – a richiesta di ARES118 ed a decorrere dal primo dei verbali di collaudo dei mezzi, attrezzature, impianti e sistemi – di una ulteriore polizza fideiussoria autonoma (c.d. a prima richiesta), il cui limite di indennizzo dovrà essere non inferiore al 20% dell'importo contrattuale, a copertura degli obblighi di garanzia del buon funzionamento delle ambulanze, degli impianti e dei sistemi e dei relativi allestimenti, nonché di garanzia rispetto agli obblighi di assistenza per le riparazioni dei mezzi che dovessero rendersi necessarie (così come meglio specificati all'art. 9, comma 4 e 5, lett. a) e b), disposizioni da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamate;

Ogni pattuizione contrattuale, secondo un principio oramai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, deve rispondere ad una valida funzione economica individuale (c.d. causa concreta del contratto), pena la nullità del contratto o della clausola;

La polizza fideiussoria prevista dall'art. 12, comma 3, del Capitolato, sembra difettare di giustificazione concreta, considerato che:

- (i) A copertura di tutti gli obblighi contrattuali è già prevista la cauzione definitiva, tale per cui la presenza di una ulteriore polizza fideiussoria si rende superflua, considerato altresì che lo stesso art. 9, ultimo comma, del Capitolato prevede espressamente che *"La cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.163/2006 resterà vincolata fino alla scadenza della garanzia"* (i.e. è già la cauzione definitiva a garantire gli obblighi contrattuali previsti dall'art.9);
- (ii) Tutti i mezzi, gli impianti, i sistemi ed i relativi allestimenti saranno coperti dalla garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione per un periodo minimo di 24 mesi a decorrere dal Verbale di collaudo, di talché la polizza fideiussoria prevista dall'art.12, comma 3, del Capitolato si atteggierebbe a "garanzia di garanzia". Sembra evidente che la prestazione di una garanzia a copertura di un ulteriore obbligo di garanzia non pare avere una ragione giustificatrice
- (iii) Si consideri inoltre che l'art. 9, comma 8, del Capitolato prevede che *"Nel caso in cui, per fatto e colpa del Fornitore, la Casa Costruttrice negasse la garanzia, al Fornitore sarà applicata una penale del 5% del prezzo unitario"*

3



del mezzo offerto dal Fornitore, fatta salva la facoltà di ARES118 di risolvere il contratto".

Una polizza fideiussoria con clausola "a prima richiesta" pari al 20% dell'importo contrattuale è difficilmente reperibile sul mercato bancario ed assicurativo, se non a prezzi e condizioni enormemente onerosi, con la conseguenza che l'offerta economica che il concorrente effettuerà in sede di gara dovrà tenerne conto, a discapito sia della competitività sia dell'economicità, sia ancora della proporzionalità, principi che, come noto, devono ispirare ogni procedura di gara pubblica (art. 2 del Codice dei Contratti).

Altrimenti detto – oltre ad essere quella in parola una garanzia sostanzialmente inutile, poiché coprirebbe il rischio di inadempimento già presidiato da altre garanzie (cauzione definitiva e garanzia contro vizi e difetti) nonché da penali (in particolare art. 9, comma 8 del Capitolato ed art. 10, comma 2, posta questa a presidio dell'adempimento relativo alla tempestività della risoluzione dei malfunzionamenti e relativo ripristino previsto dall'art. 9, comma 5, lett. b) – essa si ripercuoterebbe negativamente sull'ammontare dell'offerta economica che il concorrente presenterà in gara, a svantaggio, in ultima analisi, della stessa Stazione Appaltante;

RISPOSTA:

Nel premettere che il quesito sarebbe irricevibile in questa fase della gara, si precisa che quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto già fornito ai concorrenti nella fase precedente di preselezione, all'art 12, comma 3, , ha una funzione economico individuale che ne giustifica la previsione in ragione della peculiarità del contratto caratterizzato dalla fornitura di un ingente quantità di mezzi di soccorso in un tempo ristretto ed alla successiva verifica di conformità anch'essa da eseguirsi in termini limitati.

Infatti, il complesso delle norme in tema di garanzie e cauzioni di CSA (artt. 8, 9, 12, 22) prevede che:

- (i) la verifica di conformità è avviata entro 40 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni (art. 22 csa);
- (ii) in ragione della oggettiva esigenza legata alla natura delle prestazioni e della necessità di accertare la corretta esecuzione con cadenza adeguata per un accertamento progressivo, la verifica di conformità sarà eseguita in corso di esecuzione e nei limiti del possibile anche contestualmente ai collaudi funzionali di cui all'art 8 del CSA (art. 22);



- (iii) dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità consegue lo svincolo della cauzione definitiva ex art 113 D.Lgs. n 163/2006;
- (iv) a mente dell'art 113, comma 3, citato, la cauzione definitiva, che come è noto è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, a conclusione della fornitura resta limitata ad un ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito.

Alla luce di tali previsioni e tenuto conto dei tempi di consegna previsti per i mezzi nonché della non improbabile coesistenza di collaudo funzionale (art 8) e verifica di conformità per singole partite (art 22), può accadere che dopo appena 90 gg dal collaudo tecnico funzionale di cui all'art. 8 del CSA, la cauzione definitiva debba essere svincolata atteso quanto indicato al § (iii) sopra citato. Da quel momento, quindi, la S.A. sarebbe priva di una polizza a garanzia degli obblighi contrattuali ed in particolare di quelli di cui all'art 9 del CSA.

In tale contesto si pone la richiesta della polizza di cui all'art 12, comma 3, CSA riferita agli obblighi di garanzia di cui al precedente art 9 CSA che ha piena coerenza funzionale nell'ottica di tutelare la Amministrazione.

Invero, quanto sopra ha coerenza anche con riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art 9 del CSA a mente del quale "La cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 resterà vincolata fino alla scadenza della garanzia".

Infatti, giusto quanto osservato al § (iv), ad emissione del verbale di verifica di conformità, l'ammontare garantito dalla cauzione definitiva di cui all'art 113 Codice dei Contratti ammonterebbe al 20% dell'iniziale importo garantito, essendo intervenuto lo svincolo di legge importo che pare assolutamente insufficiente a garantire la Amministrazione in ragione della delicatezza delle attività svolte dalla S.A. (soccorso di emergenza extra ospedaliera) e delle conseguenze gravi connesse all'eventuale inadempimento della prestazione di contratto nonché di quelle accessorie di cui all'art. 9.

Per esemplificare, se si immagina un importo contrattuale al netto del ribasso ipotetico del 10% di €. € 5.046.480 con cauzione definitiva (10%) di € 504.648 ridotta a € 252.324 stante il beneficio derivante dal possesso della certificazione di qualità ISO, l'importo garantito dalla cauzione definitiva secondo l'ultimo comma citato ammonterebbe al 20% di tale somma originariamente garantita e quindi ad appena € 50.464,80, somma non in condizione nemmeno di coprire il valore di gara della singola ambulanza.

Quindi, non pare che la previsione manchi di proporzionalità o un aggravamento inutile procedurale, con conseguente correttezza delle previsioni

Si conferma pertanto la coerenza e legittimità delle previsioni capitolari".



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DI UOC


(Dott.ssa Sandra Bidetti)